



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 12/08/2013

Prot.300/A/6333/13/101/20/21/1



208919

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha profondamente modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del medesimo; ha previsto l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; ha ridotto la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni; ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario; ha apportato modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole ⁽¹⁾.

Nel trasmettere una copia del testo del citato provvedimento nella versione approvata definitivamente (*All. 1*), che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U., si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.

⁽¹⁾ I riferimenti numerici agli articoli del provvedimento potrebbero subire aggiustamenti nella fase di coordinamento del testo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria

L'integrazione del comma 1 dell'art. 202, ha di fatto statuito che, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE.

È consentita, altresì, nei seguenti casi:

- la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis;
- di pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Non si applica, invece:

- alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S. ⁽²⁾.

- a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito ⁽³⁾;
- alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S. ⁽⁴⁾, o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ⁽⁵⁾.

Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.

Per le violazioni contestate o notificate dopo l'entrata in vigore della presente legge, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà invece indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. Si allega, a tale scopo, una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste per le varie modalità di pagamento (*All. 2*).

⁽²⁾ È il caso ad esempio del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e della Legge 13 novembre 1978, n. 727

⁽³⁾ Cfr. art. 202, commi 3 e 3-bis, del C.d.S.

⁽⁴⁾ Non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, comma 4, del C.d.S.

⁽⁵⁾ Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi al beneficio della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall'obbligato in solido che sono chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad es. il committente ed il proprietario del veicolo nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

2. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dell'art. 202, comma 2-ter del C.d.S.

Come è noto, l'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell'ordinamento, per alcune violazioni ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

In sostanza, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202. Qualora non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

L'indicazione, a suo tempo, da parte del legislatore, di una somma pari alla metà del massimo, ha generato una disparità di trattamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 207, comma 2-bis, che riguarda il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Oggi, con la modifica del comma 2-ter dell'art. 202, si è eliminata tale disparità di trattamento, prevedendosi che il conducente professionale che commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista.

3. Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata

La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha infine affrontato alcune altre importanti questioni in ordine alle quali si fa riserva di riferire.

Si tratta della possibilità, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, di effettuare immediatamente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico e in ordine ai quali il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà promuovere la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari.

Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza spese per costoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PG/Fg/Pl

N. 974

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 agosto 2013, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

*[omissis]**All'articolo 20:*

al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;

al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale,» sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;

al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";

e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;

alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».

[omissis]

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. - (Abilitazione all'uso di macchine agricole). -- 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».

[omissis]

Nota – L'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del Senato, per cui resta confermato il seguente testo:

Articolo 45.

(Omologazioni delle macchine agricole)

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI SANZIONI

Sanzioni editali		Pagamento in misura ridotta		Pagamento in misura ridotta (ore notturne)*		Pagamento oltre 60 giorni	
Importo minimo (€)	Importo massimo (€)	normale (€)	con sconto 30% (€)	normale (€)	con sconto 30% (€)	normale (€)	ore notturne (€)*
24,00	97,00	24,00	16,80			48,50	
25,00	99,00	25,00	17,50	33,33	23,33	49,50	66,00
38,00	155,00	38,00	26,60			77,50	
39,00	159,00	39,00	27,30			79,50	
40,00	160,00	40,00	28,00	53,33	37,33	80,00	106,67
40,00	162,00	40,00	28,00			81,00	
40,00	163,00	40,00	28,00			81,50	
41,00	168,00	41,00	28,70	54,67	38,27	84,00	112,00
51,00	99,00	51,00	35,70			49,50	
76,00	308,00	76,00	53,20			154,00	
78,00	311,00	78,00	54,60			155,50	
80,00	318,00	80,00	56,00			159,00	
80,00	323,00	80,00	56,00			161,50	
82,00	328,00	82,00	57,40			164,00	
82,00	336,00	82,00	57,40	109,33	76,53	168,00	224,00
83,00	329,00	83,00	58,10			164,50	
84,00	335,00	84,00	58,80	112,00	78,40	167,50	223,33
99,00	201,00	99,00	69,30			100,50	
105,00	422,00	105,00	73,50			211,00	
126,00	252,00	126,00	88,20			126,00	
154,00	616,00	154,00	107,80			308,00	
155,00	622,00	155,00	108,50			311,00	
155,00	624,00	155,00	108,50			312,00	
156,00	626,00	156,00	109,20			313,00	
159,00	639,00	159,00	111,30			319,50	
160,00	641,00	160,00	112,00			320,50	
162,00	646,00	162,00	113,40	216,00	151,20	323,00	430,67
163,00	653,00	163,00	114,10	217,33	152,13	326,50	435,33
163,00	658,00	163,00	114,10			329,00	
168,00	674,00	168,00	117,60	224,00	156,80	337,00	449,33
210,25	841,50	210,25	147,18			420,75	

Sanzioni edituali		Pagamento in misura ridotta		Pagamento in misura ridotta (ore notturne)*		Pagamento oltre 60 giorni	
Importo minimo (€)	Importo massimo (€)	normale (€)	con sconto 30% (€)	normale (€)	con sconto 30% (€)	normale (€)	ore notturne (€)*
211,00	843,00	211,00	147,70	281,33	196,93	421,50	562,00
216,00	432,00	216,00	151,20			216,00	
264,00	1054,00	264,00	184,80	352,00	246,40	527,00	702,67
284,00	1133,00	284,00	198,80			566,50	
294,00	1174,00	294,00	205,80			587,00	
316,00	1265,00	316,00	221,20	421,33	294,93	632,50	843,33
318,00	1272,00	318,00	222,60			636,00	
324,00	1294,00	324,00	226,80	432,00	302,40	647,00	862,67
326,00	1316,00	326,00	228,20			658,00	
331,00	1324,00	331,00	231,70			662,00	
336,00	1348,00	336,00	235,20	448,00	313,60	674,00	898,67
353,00	1762,00	353,00	247,10			881,00	
369,00	1476,00	369,00	258,30	492,00	344,40	738,00	984,00
385,00	1539,00	385,00	269,50			769,50	
389,00	1559,00	389,00	272,30			779,50	
398,00	1596,00	398,00	278,60			798,00	
400,00	1600,00	400,00	280,00			800,00	
403,00	1617,00	403,00	282,10			808,50	
410,00	1643,00	410,00	287,00			821,50	
419,00	1682,00	419,00	293,30	558,67	391,07	841,00	1121,33
422,00	1686,00	422,00	295,40	562,67	393,87	843,00	1124,00
527,00	2108,00	527,00	368,90	702,67	491,87	1054,00	1405,33
662,00	2650,00	662,00	463,40			1325,00	
705,00	3526,00	705,00	493,50			1763,00	
765,00	3076,00	765,00	535,50			1538,00	
769,00	3079,00	769,00	538,30	1025,33	717,73	1539,50	2052,67
770,00	3086,00	770,00	539,00			1543,00	
772,00	3115,00	772,00	540,40			1557,50	
802,00	3212,00	802,00	561,40			1606,00	
808,00	3234,00	808,00	565,60			1617,00	
821,00	3287,00	821,00	574,70	1094,67	766,27	1643,50	2191,33
841,00	3366,00	841,00	588,70			1683,00	
895,00	3578,00	895,00	626,50	1193,33	835,33	1789,00	2385,33
939,00	3758,00	939,00	657,30			1879,00	
1000,00	4000,00	1000,00	700,00			2000,00	

Sanzioni edittali		Pagamento in misura ridotta		Pagamento in misura ridotta (ore notturne)*		Pagamento oltre 60 giorni	
Importo minimo (€)	Importo massimo (€)	normale (€)	con sconto 30% (€)	normale (€)	con sconto 30% (€)	normale (€)	ore notturne (€)*
1054,00	3162,00	1054,00	737,80			1581,00	
1054,00	4216,00	1054,00	737,80	1405,33	983,73	2108,00	2810,67
1174,00	11741,00	1174,00	821,80			5870,50	
1324,00	5302,00	1324,00	926,80			2651,00	
1376,55	13765,00	1376,55	963,59			6882,75	
1642,00	6574,00	1642,00	1149,40	2189,33	1532,53	3287,00	4382,67
1818,00	7276,00	1818,00	1272,60			3638,00	
1865,00	7460,00	1865,00	1305,50	2486,67	1740,67	3730,00	4973,33
1941,00	7767,00	1941,00	1358,70			3883,50	
1988,00	7953,00	1988,00	1391,60	2650,67	1855,47	3976,50	5302,00
4696,00	18785,00	4696,00	3287,20			9392,50	
10793,00	16189,00	10793,00	7555,10			8094,50	

(*) Nelle colonne sono riportati gli importi riferiti alle sole violazioni per le quali è previsto l'aumento di cui all'art. 195, comma 2bis del C.d.S. Tale importo è stato calcolato aumentando di un terzo la sanzione editale minima prevista dalle singole norme e su di esso si è applicata la riduzione del 30 per cento.